

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: [bcc@bccflumeri.it](mailto:bcc@bccflumeri.it) Sito internet: [www.bccflumeri.it](http://www.bccflumeri.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il finanziamento all'importazione è un'operazione che permette al cliente importatore di ottenere da parte della banca il regolamento all'estero del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi.

Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata del finanziamento non supera, di regola, i 180 giorni.

Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di finanziamento all'importazione.

L'anticipo all'esportazione è un'operazione che permette al cliente di ottenere da parte della banca un anticipo sui crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestatato servizi.

Tramite l'anticipazione all'esportazione:

- il cliente consegue l'anticipata "monetarizzazione" di un credito vantato nei confronti di controparti estere;
- la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate tramite l'incasso del credito del cliente.

Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di anticipazione all'esportazione.

L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

I finanziamenti all'importazione e gli anticipi all'esportazione possono essere accesi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera.

Il cliente per effettuare operazioni di finanziamento all'importazione e anticipo all'esportazione deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un "fido estero" di importo massimo predeterminato.

La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per la concessione del fido estero.

Il fido estero, che il cliente deve ottenere dalla banca, può articolarsi nelle seguenti forme tecniche di finanziamento di importo massimo predeterminato:

- finanziamenti all'import;
- anticipi all'export;
- crediti documentari;
- lettere di credito stand-by;
- fideiussioni;
- negoziazione di divise a termine.

### PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero, nell'anticipo all'esportazione;
- la variabilità del tasso di cambio, se il finanziamento è acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante;
- l'impossibilità di beneficiare delle variazioni verificatesi nell'ambito del mercato monetario dei tassi al ribasso.

**Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.**

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

N.B. Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

<i>TASSI</i>	
Tasso di interesse debitore nominale annuo massimo per finanziamenti in euro	Euribor 3 mesi (Attualmente pari a: 0,782%)+ 5 punti percentuali. Valore effettivo attualmente pari a: 5,782% Il valore dell'Euribor 3 mesi viene rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365 l'ultimo giorno precedente l'inizio del trimestre di riferimento (gennaio, aprile, luglio, ottobre) in cui il contratto viene stipulato.
Tasso di interesse debitore nominale annuo massimo per finanziamenti in valuta	Tasso di raccolta maggiorato di 5 punti percentuali
Tasso annuo massimo per interessi di mora ( e comunque non superiore al tasso soglia usura tempo per tempo vigente)	Non previsto
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	TRIMESTRALE
Modalità di calcolo degli interessi	ANNO CIVILE

<i>SPESE</i>	
Spese di istruttoria	fino a € 9.999,99 FISSE € 50,00 fino a € 19.999,99 FISSE € 100,00 fino a € 29.999,99 FISSE € 150,00 oltre 0,50% con massimo € 9.000,00
Spese per copia documentazione	Fino a 5 facciate € 25,00, per facciata ulteriore € Q25
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese di accensione	€ 6,00
Spese di valutazione per ogni documento	€ 6,00
Spese per eventuale proroga	€ 6,00
Commissione per estinzione anticipata finanziamento import	1,00% calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente con un minimo di € 30,00 ed un massimo di € 1.000,00

### RECESSO E RECLAMI

#### ***Recesso dal contratto***

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n.10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri, snc – 83040 - Flumeri), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

### **LEGENDA**

Arbitro Bancario Finanziario	Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Salvo buon fine	Clausola in virtù della quale il cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito e/o documenti accreditati dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui i medesimi risultassero impagati.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di mora	Tasso al quale sono calcolati gli interessi dovuti alla banca in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.